



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 238

del 17/06/2026

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PROCEDURA DI CONTENT MANAGEMENT XNORME, RELATIVA AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA BANCA DATI DELLE LEGGI REGIONALI, PER IL PERIODO DI DODICI MESI, CON FACOLTÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO MASSIMO DI DODICI MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, A CESI MULTIMEDIA S.R.L. DI MILANO, TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL - DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 novembre 2024, n. 386, recante *"III Provvedimento organizzativo Anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, attribuito alla sottoscritta l'incarico triennale di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2024, n. 166, recante *"II provvedimento organizzativo anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali"*, che ha, tra l'altro, conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione alla dott.ssa Silvia Snider, con decorrenza dal 1° giugno 2024;
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. XII/1175, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 dicembre 2025, n. 542, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2026-2027-2028;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 2 febbraio 2026, n. 27 recante *"Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2026-2028 (anno 2026)"* e, in particolare, la *"Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - anni 2026/2028"*, che disciplina al paragrafo 4.20 – Ulteriori misure di prevenzione della corruzione, anche ulteriori misure specifiche da applicare nell'area dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti"*;
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2025, n. 471, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*;

VISTA la richiesta di acquisizione (di seguito RDA) n. 12 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato tramite il sistema documentale EDMA in data 15 maggio 2026 con la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha:

- richiesto l'acquisizione del servizio di manutenzione, aggiornamento software e supporto specialistico alla procedura di content management XNORME, relativa al sistema di gestione della banca dati delle leggi regionali, per il periodo di dodici mesi, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici mesi;
- specificato che il contratto è composto da un servizio a canone per le attività di manutenzione e aggiornamento del software, di presidio utenti e sistema e di assistenza redazionale e da un numero massimo di cinque giornate, a consumo, come specificato nel Foglio patti e condizioni allegato alla RDA, per la migrazione del DBMS a MS SQL Server 2022/2019, per attività di documentazione e supporto funzionali alla migrazione su altra base dati delle

Leggi Regionali e dei metadati associati e per altre eventuali attività rilevanti/urgenti;

- richiamato, per le specifiche tecniche del servizio, il Foglio patti e condizioni redatto in occasione del precedente affidamento del medesimo servizio;
- individuato l'interesse pubblico perseguito nell'esigenza di garantire la continuità del servizio e la corretta manutenzione della banca dati delle Leggi regionali, assicurandone l'aggiornamento, la funzionalità e il regolare utilizzo;
- stimato il valore complessivo dell'affidamento, sulla base del precedente affidamento e del preventivo presentato dall'operatore economico (allegato alla RDA);
- stimato il valore complessivo dell'intervento, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga contrattuale, in euro 29.250,00 (oltre IVA al 22%), di cui:
 - euro 15.750,00 (oltre IVA) per il contratto principale della durata di dodici (12) mesi;
 - euro 13.500,00 (oltre IVA) per l'eventuale periodo di proroga contrattuale, per il periodo massimo di dodici (12) mesi;
- individuato la relativa copertura finanziaria sul Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, al capitolo 8509 "*Servizi informatici e di telecomunicazioni*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*";
- chiesto di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico Cesi Multimedia S.r.l., attuale affidatario del servizio;
- motivato la scelta del Fornitore uscente, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, del Codice, in considerazione della accurata esecuzione del precedente contratto e dell'ottima qualità della prestazione resa, nonché in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata assenza di alternative, essendo il Fornitore proprietario in esclusiva del software XNORME;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 14 maggio 2026, con cui l'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della Corruzione e Privacy, ha rilevato, sulla base della RDA, che il Fornitore non dovrà trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale tale da richiedere la nomina dello stesso quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 RGPD;
- il parere del 6 maggio 2026, con cui la u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, sulla base della RDA, che il servizio in oggetto rientra nelle fattispecie di cui al comma 3 bis dell'articolo 26, del d.lgs. 81/2008, per cui l'adempimento relativo alla valutazione dei rischi da interferenze e il relativo documento DUVRI non è previsto;

VISTO il preventivo presentato dal Fornitore in data 30 aprile 2026, allegato alla RDA, da cui si evince che:

- l'importo per il contratto principale, pari a complessivi euro 15.750,00 (oltre IVA al 22%) è composto da:
 - A) canoni annuali dettagliati come segue:
 - euro 8.500,00 (oltre IVA) per la manutenzione e aggiornamento del software XNORME;
 - euro 2.500,00 (oltre IVA) per il servizio di presidio utenti e sistema;
 - euro 2.500,00 (oltre IVA) per il servizio di assistenza redazionale;
 - B) importo a consumo, pari a euro 2.250,00 (oltre IVA) per un numero massimo di cinque giornate, quindi, ad un costo unitario di euro 450,00 (oltre IVA) e, come specificato nel Foglio patti e condizioni, in caso di

utilizzo a ore lavorative, al costo unitario orario di euro 56,25 (oltre IVA), per attività di migrazione del DBMS a MS SQL Server 2022/2019, di supporto e produzione di documentazione funzionale alla migrazione su altra base dati delle Leggi Regionali e dei metadati associati e per altre eventuali attività rilevanti/urgenti;

DATO ATTO che:

- l'oggetto dell'affidamento è un servizio di natura intellettuale;
- le prestazioni non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice e dalla giurisprudenza in materia;
- la prestazione non è fungibile, sussistendo la condizione di esclusività;

RITENUTO di:

- acquisire il servizio in argomento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice, mediante affidamento diretto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sintel (di seguito PAD) con richiesta di offerta a Cesi Multimedia S.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale e partita IVA 12247490159, come individuato nella RDA;

DATO ATTO che:

- in data 26 maggio 2026, la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, predisposto dalla u.o. Contratti ed Economato sulla base della RDA;
- in data 27 maggio 2026 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla PAD, avente ID 219943084, con invito rivolto a Cesi Multimedia S.r.l. di Milano, a presentare la propria offerta entro le ore 16:00 dell'8 giugno 2026;
- in data 5 giugno 2026, prima della scadenza del termine di cui al punto precedente, verificata la presenza dell'offerta dell'operatore economico e considerata la necessità di procedere in tempi brevi all'affidamento del servizio, la sottoscritta, in qualità di RUP, ha provveduto all'apertura della busta contenente l'offerta avente ID 1780584936820 del 4 giugno 2026, presentata dal suddetto operatore economico;
- in data 9 giugno 2026, la sottoscritta, in qualità di RUP, verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, anche a seguito di integrazione, e valutata l'offerta economica presentata dall'operatore economico, ha proposto di affidare il servizio in argomento a Cesi Multimedia S.r.l., alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e al corrispettivo complessivo di euro 15.750,00 (oltre IVA al 22%), per il contratto principale della durata di dodici (12) mesi, come da offerta economica presentata, e come riportato nel rapporto delle attività generato dalla PAD con ID Sintel 188010, unito agli atti;

DATO ATTO, altresì, che il Fornitore ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, ai fini del requisito di idoneità professionale richiesto (iscrizione alla CCIAA, per attività pertinente con l'oggetto dell'affidamento), di essere iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla

procedura di affidamento (prot. CRL.2026.0009493 e CRL.2026.0009494 del 15 giugno 2026);

RITENUTO, pertanto:

- di affidare a Cesi Multimedia S.r.l. il servizio di manutenzione, aggiornamento software e supporto specialistico alla procedura di content management XNORME, relativa al sistema di gestione della banca dati delle leggi regionali, per il periodo di dodici (12) mesi, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici (12) mesi, per l'importo complessivo di euro 15.750,00 (oltre IVA al 22%), come da offerta del 4 giugno 2026 (ID Sintel 1780584936820) e alle condizioni di cui al Foglio patti e condizioni;
- di impegnare in favore di Cesi Multimedia S.r.l. la spesa complessiva di euro 19.215,00 (IVA inclusa), sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sul capitolo 8509 "*Servizi informatici e di telecomunicazioni*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*", così ripartiti:
 - euro 10.980,00 (IVA inclusa) sull'annualità 2026, corrispondente alla prima quota semestrale dei canoni annuali e all'importo massimo per le cinque giornate a consumo;
 - euro 8.235,00 (IVA inclusa) sull'annualità 2027, corrispondente alla seconda quota semestrale dei canoni annuali;

DATO ATTO che il Fornitore procede alla fatturazione del corrispettivo relativo ai canoni annuali per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafi A, B, e C del Foglio patti e condizioni con cadenza semestrale posticipata e il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo D del Foglio patti e condizioni, a consumo e previa attestazione della regolare esecuzione delle attività;

DATO ATTO, altresì, che:

- trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 40.000,00, l'Amministrazione effettua sull'affidatario la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e secondo le indicazioni del decreto dirigenziale n. 39/2024, sopra richiamato, e, pertanto, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

DATO ATTO altresì che la sottoscritta, dirigente dell'ufficio contratti e ICT, RUP del presente affidamento, svolge altresì le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare a Cesi Multimedia S.r.l. con sede legale a Milano, codice fiscale e partita IVA 12247490159, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio di manutenzione, aggiornamento software e supporto specialistico alla procedura di content management XNORME, relativa al sistema di gestione della banca dati delle leggi regionali, per il periodo di dodici (12) mesi, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici (12) mesi, alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e al corrispettivo complessivo di euro 15.750,00 (oltre IVA al 22%), come dettagliato nell'offerta economica del 4 giugno 2026 (ID Sintel 1780584936820), presentata dalla suddetta società;
2. di impegnare in favore di Cesi Multimedia S.r.l. la spesa complessiva di euro 19.215,00 (IVA 22% inclusa), sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2026-2027-2028, con imputazione sul capitolo 8509 "*Servizi informatici e di telecomunicazioni*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*", così ripartiti:
 - euro 10.980,00 (IVA inclusa) sull'annualità 2026, corrispondente alla prima quota semestrale dei canoni annuali e all'importo massimo previsto per le giornate a consumo;
 - euro 8.235,00 (IVA inclusa) sull'annualità 2027, corrispondente alla seconda quota semestrale dei canoni annuali;
3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio in oggetto, approvato dalla sottoscritta in qualità di RUP, mediante sottoscrizione digitale, e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura di affidamento;
4. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e della garanzia definitiva di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 del Foglio patti e condizioni;
5. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice;
6. di disporre che l'eventuale proroga contrattuale sia oggetto di apposito successivo decreto dirigenziale con il quale sarà contestualmente impegnata anche la corrispondente spesa.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio patti e condizioni

Servizio di manutenzione, aggiornamento software e supporto specialistico alla procedura di content management XNORME, relativa al sistema di gestione della banca dati delle leggi regionali, per il periodo di dodici mesi, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici mesi.

Indice

Art. 1 – Definizione delle parti	3
Art. 2 – Responsabile unico del progetto, direttore dell'esecuzione del contratto, referente operativo e referente tecnico	3
Art. 3 – Referenti del contratto presso il Fornitore	3
Art. 4 – Finalità, oggetto, durata del contratto e opzioni contrattuali	3
Art. 5 – Contenuto del servizio e modalità di esecuzione	4
Art. 6 – Personale	6
Art. 7 – Responsabilità del Fornitore	7
Art. 8 – Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento	7
Art. 9 – Revisione prezzi	9
Art. 10 – Penali	10
Art. 11 – Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile	11
Art. 12 – Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	12
Art. 13 – Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023	12
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 15 – Garanzia definitiva	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto, subappalto e sub contratti.	14
Art. 17 – Trattamento di dati personali e patto di riservatezza	14
Art. 18 – Comunicazione degli estremi identificativi del personale tecnico assegnato allo svolgimento dei servizi di supporto tecnico	15
Art. 19 – Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia	16

Art. 20 – Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni	16
Art. 21 – Divieto di “pantouflage” e relative sanzioni	16
Art. 22 – Segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici.	17
Art. 23 – Stipulazione del contratto	17
Art. 24 – Risoluzione delle controversie e Foro competente	17
Art. 25 – Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale	17
Art. 26 – Norma finale	17
Clausole del Foglio patti e condizioni di cui all’art. 1341 c.c.	18

Art. 1 – Definizione delle parti

1. Amministrazione, nel prosieguo denominata anche 'Consiglio regionale' o 'CRL', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche 'Affidatario' è l'operatore economico CESI Multimedia S.r.l. con sede legale a Milano, codice fiscale e partita IVA 12247490159.

Art. 2 – Responsabile unico del progetto, direttore dell'esecuzione del contratto, referente operativo e referente tecnico

1. Il Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) è il dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT.
2. Il referente tecnico è il responsabile dell'U.O. Amministrazione digitale.
3. Il referente operativo del contratto è il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della normazione.
4. Le eventuali variazioni dei ruoli organizzativi dell'Amministrazione di cui ai commi precedenti sono comunicate tempestivamente al Fornitore.

Art. 3 – Referenti del contratto presso il Fornitore

1. Il Fornitore deve comunicare al DEC, tramite posta elettronica certificata (di seguito PEC), entro dieci (10) giorni dalla stipulazione del contratto quanto segue:
 - l'indirizzo di PEC e di posta elettronica ordinaria (di seguito PEO) a cui il DEC può inviare le comunicazioni richiamate nel presente Foglio patti e condizioni (di seguito FPC);
 - il nominativo del Referente commerciale del Fornitore e il relativo contatto telefonico e indirizzo di PEO dello stesso;
 - il nominativo del Referente dell'ufficio di contabilità del Fornitore e il relativo contatto telefonico e indirizzo di PEO dello stesso.

Art. 4 – Finalità, oggetto, durata del contratto e opzioni contrattuali

1. Il servizio è finalizzato a garantire, in continuità con il servizio precedente, la corretta manutenzione della banca dati delle Leggi regionali, assicurandone l'aggiornamento, la funzionalità e il regolare utilizzo.
2. Oggetto del contratto è la fornitura, manutenzione, aggiornamento e interventi per la sicurezza del software XNorme e di supporto specialistico alla procedura di Content Management XNorme relativa al sistema di gestione della banca dati delle Leggi regionali del Consiglio regionale, come descritto nell'articolo 5
3. Il servizio ha una durata di dodici (12) mesi, con decorrenza indicativa dal 29 maggio 2026 o, se successiva, dalla data indicata nella lettera commerciale di stipulazione del contratto, fatta salva la possibilità di disporre l'esecuzione anticipata del servizio da parte del DEC nelle more di stipulazione del contratto stesso, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici (12) mesi, di cui al comma 9.
4. Il Fornitore si impegna a eseguire quanto richiesto nel presente FPC con organizzazione a suo completo carico e con gestione a suo esclusivo rischio, assumendone tutte le responsabilità nei confronti del CRL secondo i termini e le condizioni del presente FPC.
5. Il servizio comprende le seguenti attività principali, come meglio descritte nel dettaglio dal successivo articolo 5:

- A. Manutenzione e aggiornamento del software XNorme;
 - B. Supporto specialistico alla procedura di content management XNorme: presidio utenti e sistema;
 - C. Supporto specialistico alla procedura di content management XNorme: Assistenza redazionale;
 - D. Cinque (5) giornate a consumo per l'aggiornamento del DBMS a MS SQL Server 2022/2019, per attività di documentazione e supporto funzionali alla migrazione su altra base dati delle Leggi Regionali e dei metadati associati e per altre eventuali attività rilevanti/urgenti.
6. Ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), l'Amministrazione ha la facoltà di disporre la proroga del contratto per un periodo massimo di dodici (12) mesi.
 7. Dell'esercizio della facoltà di proroga contrattuale, di cui al comma precedente, è data comunicazione al Fornitore tramite PEC con un preavviso di almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione, che la esercita a proprio insindacabile giudizio, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 8. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di proroga contrattuale di cui al comma 6 il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti del contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 9. In casi eccezionali il contratto in corso di esecuzione può essere altresì prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione nei termini di cui al successivo comma 10.
 10. L'Amministrazione ha la facoltà di disporre il differimento del termine finale del contratto, per un periodo massimo di dodici (12) mesi, in caso di mancato esaurimento dei corrispettivi contrattuali per le prestazioni "a consumo" di cui al paragrafo D del comma 5.

Art. 5 – Contenuto del servizio e modalità di esecuzione

1. Il Fornitore, proprietario in esclusiva del software XNorme, assicura all'Amministrazione l'utilizzo del sistema stesso e della procedura di Content management XNorme della banca dati delle Leggi regionali ed esegue le attività di seguito descritte.

A) Manutenzione e aggiornamento del software XNorme

1. La manutenzione riguarda tutte le funzionalità che permettono di erogare i relativi servizi e consiste nella correzione di bug che pregiudicano o rendono problematica l'utilizzazione delle funzionalità applicative da parte degli utenti del CRL. La manutenzione comprende la verifica del funzionamento del sistema e l'intervento a seguito della segnalazione di malfunzionamento.
2. Il Fornitore deve garantire un'assistenza telefonica immediata da parte di tecnici specializzati per indicazioni sul miglior uso del prodotto o per la soluzione di problemi operativi.
3. Il servizio è reso dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi e del periodo di chiusura per ferie del Consiglio regionale). Nei periodi di chiusura per ferie del CRL, il Fornitore garantisce comunque un recapito telefonico per interventi urgenti.
4. L'assistenza telefonica ha l'obiettivo di risolvere il problema in tempo reale. Se ciò non risulti possibile si dovrà provvedere, a discrezione del Fornitore sulla base dell'analisi del malfunzionamento, all'invio di un aggiornamento, a un intervento in teleassistenza o a un intervento in loco nel rispetto dei livelli di servizio previsti al successivo punto 5. Rimane fermo

che, se richiesto dal CRL, il Fornitore garantisce la prosecuzione dell'intervento correttivo presso la sede del Consiglio regionale, intervenendo on-site entro i tempi riportati nella terza colonna della tabella 1.

5. Sono garantiti i seguenti livelli di servizio minimi:
 - a. pronta reperibilità nell'orario di servizio indicato al punto 3;
 - b. gestione della segnalazione, qualora la soluzione non avvenga in tempo reale:

Tabella n. 1 – Tempi di presa in carico e di risoluzione del problema

Gravità del malfunzionamento	Tempo di presa in carico	Tempo di risoluzione	Intervento on-site su richiesta del CRL
-Non critico - (es. Riconfigurazione dei servizi; correzione di bug segnalati e classificati come non critici)	Entro 8 ore dalla segnalazione	Secondo le tempistiche concordate con il CRL alla presa in carico e in mancanza di indicazioni da parte del CRL, entro 72 ore lavorative dalla presa in carico	Entro 48 ore dalla richiesta di intervento on-site
-Critico- (es. Prestazioni degradate del servizio rispetto allo stato normale; difficoltà nell'utilizzo della piattaforma, ecc...)	Entro 4 ore dalla segnalazione	Entro 40 ore lavorative dalla presa in carico	Entro 24 ore dalla richiesta di intervento on-site
-Bloccante (down del sistema) (es. Inaccessibilità del sistema di pubblicazione o del portale delle Leggi; compromissione della sicurezza; perdita o alterazione di dati; impossibilità di pubblicare nuove leggi o di modificare quelle esistenti, ecc...)	Entro 2 ore dalla segnalazione	Entro 24 ore lavorative dalla presa in carico	Entro 24 ore dalla richiesta di intervento on-site

6. Il Fornitore deve altresì provvedere all'aggiornamento del software con l'invio delle nuove versioni del prodotto in caso di sviluppo di miglioramenti tecnici nonché eventuali adeguamenti ai nuovi

rilasci dei sistemi operativi Microsoft e di realizzazione di nuove funzionalità, sviluppate anche in base alle segnalazioni degli utenti del Consiglio o a nuovi obblighi normativi.

B) Supporto specialistico alla procedura di content management XNorme: presidio utenti e sistema

1. Il Fornitore mette a disposizione una struttura tecnica e redazionale per affiancare gli utenti del CRL.
2. Le attività comprendono:
 - a. un servizio di assistenza telefonica con orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi e del periodo per chiusura per ferie del CRL);
 - b. n. 2 giornate, usufruibili anche a mezze giornate, per ciascuna annualità, di consulenza da parte di personale tecnico qualificato, secondo le tempistiche concordate con il referente tecnico dell'Amministrazione.
3. Sono garantiti i seguenti livelli di servizio minimi:
 - a. pronta reperibilità nell'orario di servizio indicato al punto 2, lett. a);
 - b. rispetto del calendario definito con il referente tecnico dell'Amministrazione.

C) Supporto specialistico alla procedura di content management XNorme: Assistenza redazionale

1. L'assistenza redazionale consiste in:
 - a. assistenza telefonica per la soluzione di problemi operativi o legati alla conversione dei documenti in XML; l'assistenza deve essere resa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi e del periodo per chiusura per ferie del CRL);
 - b. conversione dei documenti in XML ad opera di tecnici specializzati del Fornitore. In particolare, il Fornitore assicura l'attività di conversione in XML dei nuovi documenti che risultano particolarmente complessi o fuori standard; ogni provvedimento legislativo deve essere convertito e rinviato al CRL entro i due (2) giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta consegna al Fornitore, da parte dei referenti del Consiglio.

D) Cinque (5) giornate a consumo per l'aggiornamento del DBMS a MS SQL Server 2022/2019, per attività di documentazione e supporto funzionali alla migrazione su altra base dati delle Leggi Regionali e dei metadati associati e per altre eventuali attività rilevanti/urgenti

1. L'attività comprende:
 - la migrazione del database di XNorme su DBMS MS SQL Server 2022/2019 messo a disposizione da ARIA S.p.A.;
 - il supporto e la produzione di documentazione funzionale alla migrazione su altra base dati delle Leggi Regionali in formato XML e dei metadati associati, secondo le tempistiche con il referente tecnico dell'Amministrazione.
2. Per l'esecuzione di tale attività è previsto un numero massimo di n. 5 gg/uomo, usufruibili anche a ore, per un monte ore massimo di n. 40 ore lavorative.
3. Il monte ore previsto potrà essere utilizzato anche per eventuali attività rilevanti/urgenti.
4. Qualora il monte ore previsto per le attività di cui al presente articolo non sia esaurito nel corso del contratto principale, le ore/giornate rimanenti potranno essere utilizzate durante il periodo di proroga contrattuale disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del presente FPC.

Art. 6 – Personale

1. Per l'esecuzione del servizio, il Fornitore deve mettere a disposizione figure professionali adeguate ai compiti affidati, dotate delle seguenti competenze/mansioni:

- Project Manager/Software Architect
 - Coordinamento del progetto;
 - Analisi e progettazione applicazioni distribuite su ambiente Microsoft .Net Framework e SqlServer;
 - Back-End Software Developer
 - Sviluppo MS .Net Framework in C#
 - Sviluppo di database in SqlServer;
 - Front-End Software Developer
 - Sviluppo Javascript;
 - Sviluppo JQuery, CSS, HTML;
 - UX and UI Designer
 - Studio di usabilità;
 - Elaborazione grafica del progetto;
 - System Administrator
 - Configurazione e manutenzione del sistema operativo;
 - Configurazione e manutenzione di IIS;
 - Configurazione e manutenzione SqlServer;
 - Garante della sicurezza del sistema
 - Redazione tecnica;
 - Elaborazione e supporto su XML.
2. La stessa persona può coprire più ruoli/competenze.
 3. Il Fornitore trasmette i nominativi degli incaricati come indicato nell'articolo 18 e, su richiesta del CRL, i curricula professionali degli stessi.

Art. 7 – Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile totalmente in sede civile e penale della corretta applicazione del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Le attività oggetto del presente servizio non danno origine a rischi da interferenze; pertanto, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero euro e non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito DUVRI).
3. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.
4. Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del contratto o in ogni caso per effetto dello stesso, così come disciplinato dall'articolo 17.

Art. 8 – Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo stimato per il servizio, comprensivo di qualsiasi onere, anche previdenziale, è pari ad **euro 29.250,00** (oltre IVA al 22%), di cui:
 - **euro 15.750,00 (oltre IVA)** per il **contratto principale della durata di dodici (12) mesi**, dettagliato come segue:

- a. Canoni annuali per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafi A, B e C:
 - i. euro 8.500,00 (oltre IVA) per la manutenzione e aggiornamento del software XNorme;
 - ii. euro 2.500,00 (oltre IVA) per il supporto specialistico alla procedura di content management XNorme - presidio utenti e sistema;
 - iii. euro 2.500,00 (oltre IVA) per il supporto specialistico alla procedura di content management XNorme - assistenza redazionale;
 - b. Prezzo per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo D:
 - i. euro 2.250,00 (oltre IVA), per un costo unitario di euro 450,00 (oltre IVA), per un numero massimo di n. 5 giornate (a consumo) e in caso di utilizzo in ore lavorative per un costo unitario orario di euro 56,25 (oltre IVA);
 - **euro 13.500,00 (oltre IVA) per l'eventuale periodo di proroga contrattuale per il periodo massimo di dodici mesi**, dettagliato come segue:
 - a. Canoni annuali per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafi A, B e C:
 - i. euro 8.500,00 (oltre IVA) per la manutenzione e aggiornamento del software XNorme;
 - ii. euro 2.500,00 (oltre IVA) per il supporto specialistico alla procedura di content management XNorme - presidio utenti e sistema;
 - iii. euro 2.500,00 (oltre IVA) per il supporto specialistico alla procedura di content management XNorme - assistenza redazionale.
2. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero euro.
 3. Il CRL riconosce all'Affidatario gli importi offerti in sede di presentazione dell'offerta.
 4. I corrispettivi si riferiscono al servizio oggetto di affidamento eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo. Tutti i corrispettivi contrattuali sono determinati e accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, relative a tutta la durata contrattuale, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 del presente FPC e dell'articolo 9 del Codice circa la rinegoziazione del contratto nei casi eccezionali in esso previsti ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice stesso.
 5. Il Fornitore procede alla fatturazione del corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), con cadenza semestrale posticipata e il corrispettivo di cui al comma 1, lettera b), a consumo e previa attestazione della regolare esecuzione delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo D.
 6. L'Amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 14, previa verifica, da parte del DEC, della regolarità della fatturazione.
 7. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Regione Lombardia Consiglio Regionale
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2023.XII.6.5.3.20

- CIG contratto (campo 2.1.3.7): che verrà comunicato al Fornitore dal CRL
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S “Scissione dei pagamenti”.
8. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente l’Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l’emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
 9. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l’amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
 10. Ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni contrattuali, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).
 11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, si procederà ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del Codice.
 12. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto e previo rilascio del DURC regolare. L’IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.
 13. Il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificata dall’articolo 1, commi 986 e 987, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18/01/2008, n. 40.
 14. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, il Fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento. In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori il Consiglio regionale procederà con la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Revisione prezzi

1. Ai sensi degli articoli 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi l'Amministrazione, ai sensi dall'Allegato II.2 bis al Codice, utilizzerà l'indice Istat dei prezzi alla produzione di servizi (PPS) 631 “Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web”, pubblicato trimestralmente, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
3. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione sono applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere

effetto sulle prestazioni già eseguite.

4. Nel caso di contratti di subappalto e di subcontratti si applica quanto disciplinato dall'Allegato II.2-bis del Codice. A tal proposito il Fornitore è tenuto a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subfornitori una clausola di revisione prezzi, come previsto all'articolo 16.

Art. 10 – Penali

1. Il DEC ha facoltà di contestare immediatamente le prestazioni contrattuali, qualora a seguito di controlli, ravvisi inadempienze, difformità e ritardi negli adempimenti di cui alle attività del presente FPC. Il DEC formula la contestazione al Fornitore per il tramite di PEC e intima al Fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla data di ricevimento della PEC di contestazione. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di scostamento dai livelli di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo A, punto 5, Tabella n. 1 (manutenzione e aggiornamento del software XNorme): l'1 per mille del corrispettivo netto contrattuale per ogni ora lavorativa eccedente il tempo massimo di risoluzione previsto nella Tabella n. 1. La penale è ridotta allo 0,5 per mille del corrispettivo netto contrattuale per ogni ora d'intervento effettuata on-site.
 - b) in caso di scostamento dai livelli di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo B, punto 2, lett. b) (Supporto specialistico alla procedura di content management XNorme: presidio utenti e sistema): l'1 per mille del corrispettivo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche concordate con il referente tecnico dell'Amministrazione;
 - c) in caso di scostamento dai livelli di servizio di intervento on-site di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo A, punto 4, Tabella n. 1 (manutenzione aggiornamento del software XNorme): lo 0,5 per mille del corrispettivo netto contrattuale per ogni ora lavorativa eccedente il tempo massimo di risoluzione previsto per l'intervento on-site su richiesta del CRL nella Tabella n. 1, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a);
 - d) in caso di ritardo nella conversione dei documenti in formato XML: l'1 per mille del corrispettivo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti all'articolo 5, comma 1, paragrafo C, punto 1, lett. b);
 - e) in caso di mancata esecuzione delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, paragrafo D, (aggiornamento del DBMS a MS SQL Server 2022/2019; attività di documentazione e supporto funzionali alla migrazione su altra base dati delle Leggi Regionali e dei metadati associati, migrazione del database su MS SQL Server 2022/2019): l'1 per mille del corrispettivo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche concordate con il referente tecnico dell'Amministrazione;
 - f) in caso di ritardo nella comunicazione degli estremi identificativi del personale tecnico assegnato allo svolgimento dei servizi di supporto tecnico: l'1 per mille del corrispettivo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi previsti all'articolo 18, comma 1;
 - g) nel caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 20, può essere applicata una penale di importo compreso tra l'1% e il 5% del corrispettivo netto contrattuale.
3. L'elenco delle fattispecie di cui al comma 2 non ha carattere di tassatività. In caso di disservizio o inadempimento o ritardo diverso da quelli contemplati, il DEC potrà irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

4. Le penali espresse in percentuale sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
5. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo contrattuale netto. Durante il periodo di proroga contrattuale, l'importo contrattuale netto, ai fini dell'applicazione delle penali, è costituito dalla somma del corrispettivo previsto per il contratto principale e del corrispettivo previsto per il periodo di proroga.
6. In caso di applicazione di penali, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
7. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale potrà rivalersi anche tramite trattenuta, per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale, nonché sulla garanzia definitiva prestata che, in tal caso, dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 7.
8. La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. In caso di mancata esecuzione delle attività o di esecuzione gravemente imperfetta non è dovuto alcun corrispettivo.
9. Fatta salva l'applicazione delle penali, nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale, dandone comunicazione al Fornitore via PEC, con un preavviso di sette (7) giorni di calendario.
10. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC tramite PEC.
11. In caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 11 – Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale almeno pari al dieci per cento del corrispettivo contrattuale netto, comprensivo dell'eventuale corrispettivo del periodo di proroga qualora esercitata tale facoltà;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dall'articolo 14;
 - c) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 15, eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'articolo 16;
 - e) in caso di violazione dei codici di condotta di cui all'articolo 19;
 - f) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 20;
 - g) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e del patto di riservatezza di cui all'articolo 17;
 - h) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene,

di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

- i) in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
 - j) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e può provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando al Fornitore le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'ANAC, in osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 13 – Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice. All'Affidatario è riconosciuta un'indennità, pari al decimo dei servizi non eseguiti, calcolata sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base dell'affidamento, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14, del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali il Consiglio regionale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolare esecuzione degli stessi.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

3. I subappaltatori e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti, unitamente al Fornitore, al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, comma 1, legge 136/2010).
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice, *"L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato."*
5. Come previsto all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 *"La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."*
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque, presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del DEC, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dell'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto, subappalto e sub contratti.

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1, del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
3. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell'articolo 119, del Codice.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice, qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio è tenuto a trasmettere i relativi contratti al CRL prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Amministrazione è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14, dell'allegato II.2-bis, del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, dello stesso Codice.

Art. 17 – Trattamento di dati personali e patto di riservatezza

1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), procedendo al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale, esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, secondo quanto previsto dal presente Foglio patti e condizioni, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato.

2. Il Consiglio regionale si impegna a trattare, in conformità al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 e alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del contratto, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 33/2013 e descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, allegata alla documentazione di procedura.
3. Fermi restando le disposizioni e gli obblighi previsti dalle norme citate in merito alla tutela dei dati personali, tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi presso l'Amministrazione, sono riservati.
4. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore si impegna ad obbligare contrattualmente alla osservanza di quanto previsto ai precedenti commi i propri subappaltatori e terrà questi ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. Il presente patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del contratto.

Art. 18 – Comunicazione degli estremi identificativi del personale tecnico assegnato allo svolgimento dei servizi di supporto tecnico

1. Per ragioni di sicurezza, il Fornitore si impegna altresì a comunicare, entro dieci (10) giorni dalla conclusione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività, e, in caso di sostituzione, prima di ogni intervento, ai sensi del decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 135/2016 (in allegato alla documentazione contrattuale) con il modulo di cui all'allegato A1, al Consiglio regionale (U.O. Amministrazione digitale - protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it), gli estremi identificativi delle persone fisiche, appositamente designate, dal Fornitore stesso, che espleteranno nell'ambito delle attività previste dal presente Foglio Patti e condizioni con privilegi di amministratore di sistema (di seguito ADS), le funzioni di assistenza, oltre alle ragioni dell'intervento, alla presumibile durata dello stesso e dei livelli di autorizzazione richiesti, unitamente all'attestazione, da parte del legale rappresentante o di suo delegato munito di idonea procura, delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità dei soggetti medesimi, che devono tra l'altro fornire, per l'eventualità di occasionali trattamenti di dati personali, garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, garantendo l'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente. L'attestazione è propedeutica all'autorizzazione temporanea, mediante il rilascio di apposita credenziale di autorizzazione, all'accesso ai sistemi informatici del Consiglio regionale. L'intervento sarà supervisionato da un Amministratore di

Sistema interno, incaricato al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'operatore designato dovrà inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione relativa all'intervento effettuato e al rispetto delle prescrizioni della normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

2. Salvo quanto previsto con riguardo al Codice di condotta di cui all'articolo 19 del presente FPC, è facoltà del Consiglio regionale chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale tecnico che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento dei servizi e la sostituzione di dipendenti del Fornitore in caso di inadeguatezza professionale o in caso di ripetuti comportamenti e atteggiamenti non conformi e consoni all'ambiente di lavoro.

Art.19 – Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente FPC, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.06.2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24.10.2022 n. 356, allegati alla documentazione della procedura di affidamento.

Art. 20 – Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità (di seguito Patto) per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con decreto dirigenziale dell'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Privacy del 31 ottobre 2025 n. 359, allegato alla documentazione di procedura e comunque disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subfornitori.
3. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, di una delle sanzioni di cui all'art. 4 del Patto.
4. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 104, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 21 – Divieto di "pantouflage" e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 – Segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici.

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione consiliare che, nell’interesse pubblico e dell’integrità del Consiglio regionale, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all’ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell’Autorità giudiziaria e contabile.
2. L’ Affidatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l’Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in “Altri contenuti”, in “Prevenzione della corruzione”, l’argomento “Segnalazione di violazioni nell’amministrazione (whistleblowing)”, in cui è disciplinata la “Procedura per la segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023”, con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web “Segnalazione illeciti”, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 23 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale.
2. Come disciplinato dall’Allegato I.4 del Codice, il contratto è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, in quanto di importo inferiore a euro 40.000,00.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 25 – Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale devono essere spedite al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Art. 26 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferiti alla formulazione della norma in vigore al momento dell’aggiudicazione.

Clausole del Foglio patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 7 (Responsabilità del Fornitore), 9 (Revisione dei prezzi), 10 (Penali), 11 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 12 (Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023); 13 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 17 (Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza), 19 (Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia), 20 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni) e 24 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

